

N. 1224-1/2025 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. 1224-1/2025 R.G.

tra

NICOLA

(Avv. GREBLO FRANCESCA)

OPPONENTE

contro

CHERRY BANK SPA (Avv.

)

OPPOSTO/A

Il Giudice Dott. Federico Fiore,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 09/09/2025,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che trattasi di opposizione *ex art.* 650 c.p.c. proposta da Nicola nei confronti della cessionaria del credito Fino 2 Securitisation S.r.l. al decreto ingiuntivo N. 1439/2018 emesso da questo Tribunale in favore di Marte SPV S.r.l. nei confronti di Nicola, in solido con Cristina, per l'importo di euro 41.484,20 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale esposizione debitoria a fronte dell'apertura di linea di credito n. 5432518931123556 utilizzabile anche mediante carta del 20/10/2007, nonché per rate scadute e non pagate e capitale residuo del contratto di finanziamento n. 18138930 del 22/09/2010, originariamente concessi da Agos Ducato S.p.a.;

Rilevato che l'opposizione è fondata sui seguenti motivi: *i)* nullità per vessatorietà della clausola che prevede che il piano di ammortamento sia in regime composto, in quanto eccessivamente gravoso rispetto al regime semplice; *ii)* vessatorietà in ragione della difformità del TAEG indicato contrattualmente nel 9,55%, rispetto a quello praticato, pari al 10,77%, comprensivo delle spese assicurative e di quelle

legate all'erogazione del credito e all'incasso, e conseguente nullità *ex art.* 117 T.U.B. del contratto per indeterminatezza, e ricalcolo del prestito ai sensi dell'art. 125 *bis* T.U.B. a credito del cliente per euro 11.620,06;

rilevato che parte opponente ha, quindi, chiesto la revoca del d.i. opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo ai sensi del combinato disposto degli artt. 650 e 649 c.p.c., anche *inaudita altera parte*;

richiamato il provvedimento dell'08/07/2025, con cui il Tribunale, ritenuto di non dover procedere *inaudita altera parte*, ha fissato al 09/09/2025 l'udienza di comparizione delle parti per la sola discussione dell'istanza sospensiva *ex art.* 649 c.p.c., alla quale le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e difese;

rilevato, in particolare che si è costituita nel sub procedimento cautelare *ex art.* 649 c.p.c. la cessionaria del credito Cherry Bank S.p.a., la quale, dopo aver dato atto di aver esperito, con esito negativo, la procedura di mediazione, ha eccepito:

- i)* l'inammissibilità dell'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo nella parte relativa all'*an* e al *quantum* del credito, in quanto coperta dal giudicato per mancata opposizione tempestiva del decreto ingiuntivo, e dovendosi intendere l'opposizione tardiva limitata alla presenza di clausole vessatorie; *ii)* la genericità, e comunque l'infondatezza, della doglianza avversaria relativa all'ammortamento alla francese; *iii)* la facoltatività dell'assicurazione, con conseguente sua esclusione ai fini del calcolo del TAEG; *iv)* il difetto di allegazione del *periculum in mora*;

letto l'art. 649 c.p.c., secondo cui la sospensione della provvisoria esecuzione può essere disposta dal giudice "quando ricorrono gravi motivi";

ritenuto che l'espressione "*gravi motivi*" vada interpretata alla luce della generale disciplina della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e dunque alla luce anche dell'art. 648 c.p.c. e della sua corrente interpretazione giurisprudenziale, apparendo ragionevole addivenire ad una uniformità dei presupposti dei provvedimenti anticipatori dell'efficacia esecutiva;

ritenuto pertanto che i "*gravi motivi*" di cui all'art. 649 c.p.c. vadano ravvisati: nella carenza di prova del credito, nell'evidente fondatezza dell'opposizione o nel pericolo di irripetibilità di quanto versato in via anticipata;

richiamato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito secondo cui la pronuncia n. 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, relativa all'opposizione a decreto ingiuntivo *ex art. 650 c.p.c.*, è ammissibile solo per far valere l'abusività non rilevata delle clausole inserite nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, nelle ipotesi in cui non si sia instaurata alcuna fase a cognizione piena per mancata proposizione dell'opposizione da parte del consumatore, e il decreto ingiuntivo emesso non dia conto dell'esame d'ufficio del carattere abusivo di una o più clausole del contratto;

rilevato, nella specie, che il decreto ingiuntivo *de quo* non è stato opposto, né in sede monitoria si è dato conto dell'esame d'ufficio del carattere abusivo di una o più clausole;

ritenuto che l'opponente rivesta la qualifica di consumatore, come si desume dalla stessa documentazione relativa al finanziamento e all'apertura di credito, ove il finanziamento è espressamente denominato quale "prestito personale", e l'apertura di credito risulta finalizzata per l'acquisto di un bene di consumo (cfr. doc. 3 e 4 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), e tenuto anche conto che tale qualifica non è contestata dalla società opposta, e che risultano in atti le buste paga dell'opponente, il quale risultava essere, al momento della stipula dei prestiti, un lavoratore dipendente;

ritenuto che, alla luce di tale considerazione, nonché delle coordinate ermeneutiche sopra richiamate, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in punto di *an* e di *quantum* per non essere stato il decreto ingiuntivo tempestivamente opposto, non appare astrattamente fondata, avendo l'opponente dedotto l'abusività ai sensi dell'art. 34 Cod. Cons. della clausola che prevede il piano di ammortamento in regime composto, nonché dell'indicazione del TAEG, in quanto difforme rispetto a quello praticato, trattandosi di eccezioni che potrebbero in astratto incidere sulla fondatezza e sull'ammontare del credito;

ritenuto, in particolare, quanto alla eccepita vessatorietà della clausola che prevede che il piano di ammortamento sia in regime composto, che la medesima – con valutazione sommaria propria della presente fase cautelare – non appaia allo stato fondata, non rientrando essa tra le clausole di natura vessatoria ai sensi del Cod. cons., considerato anche che – secondo il recente orientamento della

Suprema Corte a Sezioni Unite – l’anatocismo alla francese non costituisce una pratica illegittima, né può ritenersi indeterminato il tasso applicato con il regime composto degli interessi (cfr. Cass. SS. UU. 15130/2024) e pertanto “.. non sussistono elementi valutabili in termini di abusività delle pattuizioni non essendo l’ammortamento alla francese una deroga ad un sistema generale ma essendo esso stesso una modalità alternativa e generale di pianificazione delle rate” (Trib . Milano sentenza n. 5902/2025 del 15.7.2025);

ritenuto quanto alla lamentata difformità del TAEG, che l’art. 125-bis, comma 4 T.U.B. prevede la nullità delle clausole relative ai costi a carico del consumatore che non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato, con applicazione del tasso sostitutivo di cui al co. 7, riguarda esclusivamente i contratti di finanziamento stipulati con il consumatore successivamente al 19/09/2010, ossia dopo l’entrata in vigore della predetta norma avvenuta per il tramite dell’art 1 del D. Lgs. 13 agosto 2010 N. 141, con la conseguenza che, nella specie, tale norma non trova applicazione per l’apertura di credito con carta di credito del 20/10/2007 (in relazione alla quale – peraltro – l’opponente non ha lamentato la difformità del TAEG, e non veniva sottoscritta una polizza assicurativa obbligatoria a garanzia della restituzione del credito tale da far supporre la difformità del TAEG indicato rispetto a quello praticato), ma soltanto per il prestito personale stipulato il 22/09/2010 (doc.3 fascicolo dell’opponente) ;

ritenuto invece – allo stato e salva e impregiudicata ogni valutazione successiva, anche all’esito dell’eventuale istruttoria – che la pretesa difformità del TAEG, fondata sull’inclusione in esso delle spese di apertura del prestito, nonché di quelle per la polizza assicurativa stipulata contestualmente al finanziamento appare fondata anche in relazione alla dedotta abusività (cfr Corte di Giustizia dell’Unione Europea Sentenza del 21 aprile 2016 pronunciata nella causa Causa C-377/14 Ernst) non risultando tali spese inserite nel conteggio del TAEG (cfr. doc. 4 dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo), e apparendo – mediante una disamina sommaria propria della presente fase – l’assicurazione non facoltativa, secondo gli indici espressi dalla consolidata giurisprudenza di merito, recepita da questo Tribunale, a nulla rilevando che la stessa sia denominata nel

contratto come “*assicurazione facoltativa*” (cfr. Trib. Perugia, Sent. 1888/2023; Trib. Perugia, Sent. 924/2022);

RITENUTO, allora, che ricorrano quei gravi motivi che legittimano la sospensione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto limitatamente al prestito personale n. 18138930;

P.Q.M.

Visti gli artt. 650 e 649 c.p.c.;

accoglie l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente alla somma di euro 35.148,16, di cui al prestito personale n. 18138930 del 22.9.20210 ;

manda alla cancelleria perché si comunichi.

Si comunichi.

Perugia, 02/10/2025

Il Giudice
Federico Fiore